REGOLAMENTO (CEE) N. 1508/80 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo spago, corde e funi di abaca o di canapa, della categoria di prodotti n. 145 (codice 1450), originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti dell'allegato D, entro il limite di un massimale comunitario pari al 55 % del totale delle importazioni della categoria di prodotti in questione nella Comunità, dall'insieme dei beneficiari, nel 1977 ; che, tuttavia, in nessun caso il massimale che risulta da questo calcolo potrà superare in generale 125 % di quello fissato per il regime preferenziale dell'esercizio 1978 ; che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 10 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto, salvo che per i prodotti originari dei paesi riportati all'allegato F del regolamento stesso ;

considerando che per lo spago, corde e funi di abaca o di canapa, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 409 tonnellate ; che alla data del 30 maggio 1980, le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito delle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 20 giugno 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari, fatta eccezione di quelli elencati nell'allegato F del medesimo regolamento :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1450	145	ex 59.04	59.04-20 ; 50	Spago, corde e funi di abaca o di canapa

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1980.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

(1) GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.